

**Settore: RT**  
**Proponente: 54.A**  
**Proposta: 2016/741**

**del 21/06/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 902**

**del 21/06/2016**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  
L'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI  
SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI

## IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/113 del 31/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto per l'affidamento in appalto biennale del servizio di sfalcio delle aree verdi comunali, corredato dei seguenti elaborati tecnici:

relazione tecnica;

prescrizioni tecniche;

computo metrico estimativo;

elenco prezzi;

DUVRI;

Dato atto che con la succitata deliberazione di Giunta si provvedeva a:

- ☐ assumere le prenotazioni di impegno di spesa per gli anni interessati all'appalto 2016, 2017, 2018;
- ☐ demandare a successiva determinazione dirigenziale a contrattare l'approvazione, per quanto di competenza, del capitolato speciale di appalto, ove indicare, tra l'altro, le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione dell'offerta;
- ☐ disporre la verifica con l'ufficio Appalti e Contratti, dell'applicabilità delle riserve di cui all'art. 112 del D.lgs 50/2016, ai fini dell'applicazione dell'appalto.

Richiamati pertanto:

- ☐ la Direttiva UE 2014/24, la quale:
  - o al capoverso 36 reca: *“Lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la*

partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.” e all'art. 20 recita: “1.Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.  
2.L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.”

- L' Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) del D. lgs 50/2016 il quale prevede \* omissis\* “*Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali.*- L'art. 112 del D. lgs. 50/2016 il quale prevede che *le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.*

Sentito il Servizio Appalti e Contratti e Semplificazione amministrativa come da indicazione della Giunta Comunale.

Rilevato che con precedente propria determinazione a contattare 2016/817 del 01/06/2016 la riserva di cui all'art. 112 citato veniva espressa a favore delle sole cooperative e loro consorzi e, pertanto, si intende con la presente revocare tale atto per motivi di pubblico interesse.

Visti:

- gli artt. 23 comma 15, 112 e 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- gli artt 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;

#### DETERMINA

1. Di riservare - ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 del D.lgs 50/2016 - il diritto di partecipazione alla procedura di appalto ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che impiegano almeno il 30% di lavoratori svantaggiati nel servizio oggetto dell'appalto, per le motivazioni espresse in narrativa.
2. di stabilire che il servizio progetto per l'affidamento biennale del servizio di sfalcio delle aree verdi comunali, verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. di approvare il capitolato speciale dell'appalto, completo dei criteri per la valutazione dell'offerta, al presente atto allegato.
4. di revocare la propria determinazione 2016/817 del 01/06/2016, per le motivazioni espresse in narrativa.

Estensore: Brunella Mazzieri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.